



1

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio
Servizio 2 – Programmazione e Gestione Interventi di Istruzione e Obbligo scolastico

Circolare n. 17 del 30/09/2025

Oggetto: Disposizioni per la realizzazione di Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a.f. 2025/2026 in co-progettazione ai sensi del punto 6 del paragrafo 2.4 delle "Linee guida per la realizzazione dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)" approvate con D.G.R. n. 287 del 1° luglio 2021.

1. Offerta Formativa leFP in co-progettazione a. s. f. 2025/2026

La Regione Siciliana con le "Linee Guida per la realizzazione dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)" approvate con Deliberazione n. 287 del 1° luglio 2021 (Linee guida regionali), si è dotata di un testo organico di disciplina di tale ambito formativo.

Facendo riferimento all'art.6 comma 3 delle Legge regionale n. 23/2019 *"L'iscrizione ai percorsi leFP può avvenire presso gli organismi accreditati per l'erogazione dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), e), che abbiano realizzato e completato positivamente la sperimentazione triennale di un singolo percorso di istruzione e formazione professionale ovvero presso gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà integrativa"*, con la presente Circolare, il Dipartimento dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo studio impartisce agli Enti di formazione professionale di cui al punto 6 del paragrafo 2.4 delle Linee guida regionali le indicazioni in ordine alle procedure e modalità per la realizzazione della sperimentazione dei Percorsi leFP in co-progettazione per l'anno formativo 2025/2026, per il conseguimento di una delle qualifiche triennali corrispondenti al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e incluse nel Repertorio regionale delle figure professionali aggiornato con D.A. n. 377 del 28/02/2020, in linea con quanto previsto dagli Accordi in Conferenza Stato Regioni e dalle Linee guida regionali vigenti.

Tale offerta si inserisce nel contesto e nel quadro della complessiva programmazione regionale leFP e prevede interventi finanziati a valere sulle risorse messe a disposizione dalla Regione Siciliana e annualmente assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) finalizzate alla realizzazione di percorsi leFP.

L'attivazione dei percorsi leFP programmati a valere sulla presente Circolare contribuisce, inoltre, al conseguimento dell'Obiettivo Specifico ESO 4.6 *"Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità"*, nell'ambito della Priorità 4 "Giovani" del Programma regionale FSE+ 2021/2027 della Regione Siciliana.

La presente Circolare disciplina l'Offerta formativa leFP in co-progettazione con avvio della prima annualità nell'a.f. 2025/2026, nonché la prosecuzione dei Percorsi leFP co-progettati che nell'a.f. 2024/2025 hanno realizzato la seconda o terza annualità.

I corsi dovranno prevedere un monte ore di 1.056 ore secondo quanto previsto dalle Linee guida regionali vigenti, sistema ordinario di cui almeno 200 ore per la realizzazione degli standard minimi relativi alle competenze di base erogate dai docenti dell'Istituto Professionale di Stato presso la sede accreditata dell'Ente di Formazione.

La durata del corso non potrà essere superiore a 10 mesi dalla data di effettivo avvio del percorso e, in ogni caso, non potrà superare i 220 giorni utili, con una erogazione settimanale di almeno 30 ore corso, da svolgersi in orario antimeridiano.

2. Soggetti realizzatori ammessi alla presentazione di istanze (Beneficiari)

1. I soggetti realizzatori sono gli Enti di formazione professionale in grado di garantire i livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226.

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida regionali vigenti, paragrafo 2.4, punto 6, possono presentare richiesta a valere sulla presente Circolare, gli Enti di Formazione Professionale accreditati per la "Macrotipologia A - Obbligo di Istruzione e Formazione" di cui al "Regolamento Accreditamento 2015" approvato con Decreto Presidenziale 1 ottobre 2015 n. 25, secondo una co-progettazione definita sulla base degli standard regionali, in rete con gli Istituti Professionali Statali (Intesa) aventi sede nella stessa provincia

2. La presentazione della domanda a valere sulla presente Circolare costituisce domanda di ammissione alla co-progettazione del percorso leFP per la realizzazione della sperimentazione triennale di cui all'art. 6 comma 3 della L.R. 23/2019.

In coerenza con la precedente Circolare n. 20/2024, in riferimento alla prima annualità, potrà essere autorizzato l'avvio di un solo Percorso leFP in co-progettazione con avvio nell'a.f. 2025/2026 (una sola domanda), riferito esclusivamente ad una delle Figure nazionali di Operatore leFP previste dalle Linee Guida regionali vigenti e incluse nel Repertorio Regionale aggiornato con D.A. 377 del 28/02/2020 ad eccezione di quelli afferenti l'area del benessere ovvero: Profilo "Operatore del Benessere" Indirizzi "Erogazione di trattamenti di acconciatura" e "Erogazione dei servizi di trattamento estetico".

Per la seconda e terza annualità potranno essere autorizzati i percorsi in continuità dell'a.s.f. 2024/2025.

3. I percorsi devono essere co-progettati e concordati tra le Istituzioni Scolastiche Statali che offrono percorsi di Istruzione Professionale e gli Enti di formazione professionale che, nel rispetto delle proprie competenze, condividono anche metodologie e strumenti di valutazione nell'ambito dell'elaborato progettuale. Ai fini della partecipazione, l'Ente richiedente deve predisporre specifica Intesa con Istituto professionale di Stato, di durata almeno triennale, avente sede scolastica nella stessa provincia della sede di erogazione del richiedente.

4. L'Amministrazione si riserva, altresì, in caso di mancata disponibilità da parte di Istituti Professionali di Stato nella stessa provincia -la possibilità di prevedere, in via sostitutiva, eventuali aggregazioni tra Enti già in possesso di autorizzazione ed Enti richiedenti nuovo accesso a condizione che abbiano entrambi la sede di erogazione nella stessa provincia La mancata disponibilità dovrà essere comprovata attraverso la trasmissione di formale diniego degli Istituti presenti nell'ambito provinciale.

La suddetta Intesa dovrà essere ritrasmessa anche per la seconda e terza annualità a.s.f. 2025/2026.

3. Destinatari delle attività formative

1. I percorsi leFP si rivolgono ai giovani allievi in età diritto-dovere che scelgono il Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) per conseguire un titolo riconosciuto e in grado di aumentare le proprie opportunità occupazionali, agendo in via preventiva quale misura di contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico e formativo nonché alla povertà educativa.

2. I destinatari degli interventi sono:

- **I annualità a.f. 2025/2026: giovani che non abbiano compiuto 18 anni di età al 1° settembre 2025** in possesso del titolo conclusivo del I ciclo di studi (diploma di scuola secondaria di I grado) che intendono frequentare un Percorso leFP per il conseguimento della Qualifica professionale, che non risultino iscritti presso altri Enti di formazione / Istituti scolastici.
- **II annualità a.f. 2025/2026: giovani che non abbiano compiuto 19 anni di età al 1° settembre 2025** in possesso dei requisiti per l'accesso alla II annualità, in continuità di percorso, e precisamente i giovani che hanno conseguito, al termine della prima annualità, l'ammissione alla seconda annualità dello stesso percorso per la medesima qualifica di Operatore all'interno delle figure nazionali richiamate dalle Linee Guida Regionali vigenti. Nel rispetto di quanto sopra, sarà garantita la continuità agli allievi ripetenti la II annualità nel sistema leFP
- **III annualità a.f. 2025/2026: giovani che non abbiano compiuto 20 anni di età al 1° settembre 2025** in possesso dei requisiti per l'accesso alla III annualità, in continuità di percorso, e precisamente i giovani che hanno conseguito, al termine della seconda annualità, l'ammissione alla

terza annualità dello stesso percorso per la medesima qualifica di Operatore all'interno delle figure nazionali richiamate dalle Linee Guida Regionali vigenti. Nel rispetto di quanto sopra, sarà garantita la continuità agli allievi ripetenti la III annualità nel sistema leFP.

3.1 Iscrizioni allievi

1. Per la I annualità a.f. 2025/2026, per ognuno degli allievi iscritti al percorso leFP sarà necessario trasmettere attraverso la procedura di cui all'art. 9 della presente Circolare, quanto di seguito specificato:

- **Domanda di iscrizione**, sottoscritta dal genitore (o chi esercita la responsabilità genitoriale);
- **Documento di identità**, in corso di validità, e **Codice fiscale** / Tessera sanitaria **del genitore** (o chi esercita la responsabilità genitoriale). In caso di Carta d'identità Elettronica CIE il codice fiscale non è obbligatorio, in quanto presente nel documento d'identità CIE;
- **Documento di identità**, in corso di validità, e **Codice fiscale** / Tessera sanitaria **dell'allievo**. In caso di Carta d'identità Elettronica CIE, il codice fiscale non è obbligatorio in quanto presente nel documento d'identità CIE. In caso di assenza del Documento d'identità dell'allievo minorenni, è comunque obbligatorio, ai fini dell'ammissibilità, almeno un documento attestante il codice fiscale.
- In caso di trasferimento da altro Ente/Scuola e nuovi inserimenti: nulla osta rilasciato all'Ente/Scuola di provenienza, in aggiunta alla documentazione di cui sopra.
- In caso di ripetenti: Verbale anno precedente da cui si evince la frequenza e la mancata ammissione all'annualità successiva, in aggiunta alla documentazione di cui sopra.

3.2 Allievi con disabilità e con Disturbi evolutivi specifici (DES)

1. In ogni classe possono essere inseriti al massimo n. 2 allievi con disabilità certificata ex art. 3 della L. 104/1992. In tal caso, l'Ente dovrà attuare ogni azione utile alla frequenza dell'allievo con disabilità per tutta la durata del percorso leFP e prevedere un supporto specifico attraverso l'impiego di una figura docente di sostegno con impegno coerente con il numero di ore previste dall'Unità di Valutazione dell'ASP di pertinenza e Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione.
2. Nel caso di allievi con Disturbi evolutivi specifici (DES), in assenza di comorbilità con altri disturbi che determinino certificazione ex L. 104/92, dovranno essere adottati idonei provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica.

4. Dimensione classi

1. Nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e nei limiti del finanziamento previsto, ogni classe, deve prevedere un numero di allievi compreso tra:
 - **un minimo di 22 e un massimo di 27** per i corsi di I annualità (a.s.f. 2025/2026)
 - **un minimo di 20 e un massimo di 27** per i corsi di II annualità (a.s.f. 2025/2026)
 - **un minimo di 18 e un massimo di 27** per i corsi di III annualità (a.s.f. 2025/2026)
2. Per la composizione della classe di II annualità a.s.f. 2025/2026 e di III annualità a.s.f. 2025/2026, al fine di comprovare la continuità didattica, al termine di ciascuna annualità, l'ente dovrà presentare copia del verbale di scrutinio finale della classe di provenienza dal quale dovrà risultare l'elenco allievi, con dettaglio del codice fiscale, e i relativi esiti formativi. In ogni caso, il verbale di scrutinio finale, costituisce documentazione obbligatoria per la corretta rendicontazione della singola annualità di corso e la correlata liquidazione del saldo, ove spettante.
3. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero minimo di allievi per l'attivazione del corso il Soggetto realizzatore dovrà formare classi articolate con al massimo n. 2 figure/articolazioni leFP, fermo restando il numero minimo degli allievi e purché sia assicurata la presenza di almeno n. 5 allievi per la figura / articolazione meno rappresentata, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.
4. Sono ammesse, altresì, **deroghe al numero minimo di allievi** per la composizione delle classi, come specificato nella seguente tabella:

Deroghe al n. minimo di allievi per la composizione della classe	I annualità a.s.f. 2025/2025	II annualità a.s.f. 2025/2026	III annualità a.s.f. 2025/2026
	n. minimo allievi		
Presenza allievi con disabilità ex art. 3 L. 104/92 oppure sedi corsuali localizzate nei Comuni totalmente montani (classificazione vigente ex art. 1 L. 991/1952 e ss.mm.ii. — elenco ISTAT), in tutte le isole minori e Comuni ricadenti nelle Aree Interne SNAI	20	18	16
Presenza allievi con disabilità ex art. 3 L. 104/92 nelle sedi corsuali localizzate nei Comuni totalmente montani (classificazione vigente ex art. 1 L. 991/1952 e ss.mm.ii. — elenco ISTAT), in tutte le isole minori e Comuni ricadenti nelle Aree Interne SNAI	18		

Le aree SNAI comprendono:

- Madonie (riperimetrata)
- Nebrodi (riperimetrata)
- Val Simeto (riperimetrata)
- Calatino (riperimetrata)
- Terre Sicane (non riperimetrata)

Alle quali si aggiungono le seguenti 6 aree inserite nella Programmazione 2021 - 2027:

- Corleone
- Troina
- Bronte
- Mussomeli
- Santa Teresa di Riva
- Palagonia.

Qualora il corso, all'atto della sua conclusione, presenti un numero di allievi validi inferiore al numero minimo previsto, il Dipartimento provvederà a rideterminare il finanziamento spettante, secondo le modalità indicate nell'Articolo 11.1 della presente Circolare. A tal fine, saranno applicate le relative decurtazioni del finanziamento ammesso in funzione del numero effettivo di allievi validi. Si considerano, pertanto, allievi validi al termine di ogni annualità, tutti quelli regolarmente iscritti e che abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, pari a 1056 ore.

5. Il Soggetto realizzatore potrà prevedere eventuali Laboratori di Recupero/Sviluppo Apprendimenti (LARSA) per singolo allievo (o gruppo di allievi all'interno della classe), nel limite del 15% del monte ore e degli standard formativi previsti dal presente Avviso e dalle Linee Guida regionali vigenti. Tali attività laboratoriali di recupero/sviluppo apprendimenti sono finalizzate a:

- recuperare le conoscenze di base e riequilibrare i livelli degli apprendimenti;
- approfondire le conoscenze acquisite;
- implementare e valorizzare le eccellenze;
- erogare moduli compensativi e/o integrativi.

6. I LARSA dovranno risultare da appositi registri e le competenze acquisite concorrono ai fini della valutazione per l'ammissione all'annualità successiva o all'esame finale del percorso.

I LARSA, svolti al di fuori del monte ore corso concorrono, oltre al raggiungimento degli obiettivi didattici, ovvero ammissione dell'allievo all'annualità successiva o agli esami di qualifica, anche alla validità dell'allievo ai fini dell'applicazione di cui all'art. 11.1, purché la durata degli stessi, documentata da appositi registri didattici, non ecceda il 15% del monte ore annuo finanziato e vengano rispettati tutti gli standard formativi previsti dalla Circolare. Si precisa, inoltre, che per la realizzazione dei LARSA non sarà erogato alcun finanziamento aggiuntivo

5. Sede di erogazione per lo svolgimento delle attività

Le sedi di erogazioni permanenti ed occasionali devono essere accreditate ai sensi del “Regolamento Accreditamento 2015” - D.P.R. 1° ottobre 2015, n. 25 “Macrotipologia A - Obbligo di Istruzione e Formazione” ed avere i requisiti di disponibilità esclusiva e continuativa, dimostrata da titolo giuridicamente idoneo, per tutta la durata del percorso di leFP comprensivi di spazi destinati ed attrezzature necessari ad assicurare l’offerta formativa in relazione alla specifica Figura di Operatore e relativo indirizzo. La sede di erogazione deve essere ubicata nella stessa provincia dell’Istituto professionale di Stato o, nel caso di co-progettazioni autorizzate, dell’Ente che ha già realizzato la sperimentazione.

A seguito della positiva conclusione del triennio in co-progettazione con rilascio delle qualifiche professionali, l’Ente potrà rientrare tra gli organismi istituzionali che erogano l’offerta di leFP di cui al punto 4 del paragrafo 2.4 delle Linee Guida regionali vigenti.

6. Norme di frequenza, validità dell’anno formativo e adempimenti

1. Il monte-ore del percorso leFP per ognuna delle annualità è 1056 ore. Non rientrano nel monte-ore le ore programmate per l’esame finale.

2. È fatto obbligo per i destinatari di frequentare, per l’ammissione all’annualità successiva o all’esame finale di Qualifica professionale, almeno il 75% del monte ore annuale previsto (1056 ore). Pertanto, al termine dell’annualità formativa, sono da considerare “validi”, gli allievi regolarmente iscritti che abbiano frequentato almeno il 75% del monte-ore del percorso formativo, come sopra descritto, ai sensi del D. Lgs. n. 226/2005. È fatto obbligo di adottare il registro elettronico di cui alle disposizioni della Nota prot.29345 del 16/09/2025 (in allegato). In caso di malfunzionamento accertato dall’Amministrazione, l’Ente registrerà le presenze sul registro cartaceo, regolarmente vidimato dal Centro per l’impiego, come previsto a paragrafo 6.4 del Vademecum vigente.

3. La gestione dei corsi (presenze giornaliere, calendari didattici, personale docente, allievi ecc) avverrà attraverso il Sistema informativo Sicilia FSE, secondo le modalità e tempistiche previste nel Vademecum. L’implementazione del Sistema informativo di cui sopra, costituisce adempimento obbligatorio ai fini della verifica dell’attività erogata e della frequenza. La presenza degli allievi ed il regolare svolgimento delle lezioni saranno rilevati attraverso il registro elettronico.

4. L’Ente di Formazione Professionale, nella qualità di Soggetto realizzatore dei percorsi leFP, deve attivare ogni azione, anche personalizzata, volta ad assicurare a ciascun allievo il raggiungimento della soglia di validità di ogni singola annualità formativa e il conseguimento del titolo di Qualifica professionale.

5. Nel caso di mancato avvio del corso da parte del Soggetto realizzatore, lo stesso dovrà inoltrare, d’intesa con l’allievo maggiorenne o, per l’allievo minorenne, con la famiglia, ed in particolare con i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, l’inserimento degli allievi presso uno degli Enti o uno degli Istituti indicati in subordine all’atto dell’iscrizione (Subordine 1 e subordine 2). L’indicazione degli Enti/Istituti scelti in subordine deve essere riportata nel modello di iscrizione

6. Nel rispetto della normativa di settore vigente e delle Linee Guida regionali, sia nel caso di interruzione del corso per causa imputabile all’Ente che nel caso di ritiro dell’allievo durante lo svolgimento del corso, il Soggetto realizzatore è obbligato, in ogni caso, a rilasciare agli allievi l’attestazione delle ore svolte o il nulla osta, con eventuale attestazione delle competenze parziali, tassativamente entro 10 giorni solari dalla richiesta. Il mancato rispetto di tale termine costituisce elemento di non affidabilità dell’Organismo formativo e rappresenta pregiudiziale tale da comportare l’inibizione alla partecipazione a successivi Avvisi del Dipartimento.

7. Il Soggetto realizzatore, al termine di ogni annualità, è tenuto allo svolgimento dello scrutinio finale a partire dal giorno successivo alla conclusione del corso (erogazione di 1056 ore) ed entro e non oltre 15 giorni solari consecutivi dalla conclusione dello stesso. La comunicazione di conclusione del corso, contenente anche la calendarizzazione dello scrutinio finale, dovrà essere trasmessa all’Amministrazione regionale entro 5 giorni solari consecutivi dalla conclusione dello stesso, attraverso il SI Sicilia FSE; altresì, il verbale di scrutinio finale corredato da elenco allievi con relativi codici fiscali contenente le frequenze verificate e l’esito finale dello scrutinio (ammissione/non ammissione all’annualità successiva o all’esame finale) costituisce documentazione oggetto di comunicazione obbligatoria da trasmettere entro 10 giorni solari dal suo svolgimento. Il documento costituisce parte integrante della rendicontazione del progetto e dovrà essere inserito nel-gestore documentale del Sistema informativo Sicilia FSE.

8. Al termine di ogni annualità formativa, il Soggetto realizzatore è obbligato a rilasciare e trasmettere all'Amministrazione regionale, attraverso il Sistema informativo, le attestazioni, per ognuno degli allievi iscritti ai percorsi che ne abbiano acquisito il diritto, in particolare:

- le ammissioni alla seconda/terza annualità o all'esame di qualifica;
- gli attestati di qualifica rilasciati a seguito del superamento dell'esame di qualifica a conclusione della terza annualità.

Tra le attestazioni vengono ricomprese, ai sensi della normativa vigente (art. 20 comma 2 del D.lgs. n. 226/2015), anche le attestazioni di competenze previste per le persone con disabilità certificata e le certificazioni annuali delle competenze acquisite, anche parziali, in caso di mancata acquisizione della qualifica, così come previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 226/2005 che specifica quanto segue: "a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi".

9. Il Dipartimento può disporre apposita attività ispettiva.

7. Indicazioni per i Percorsi co- Progettati e vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione da parte delle Istituzioni Scolastiche a.s.f. 2025/2026

1. Le proposte progettuali presentate ai sensi della presente Circolare devono rispettare gli standard formativi relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali definite dalle Linee Guida regionali dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

2. L'istituzione scolastica che stipula l'Intesa per la co-progettazione deve garantire allo studente la frequenza del percorso di istruzione e formazione professionale scelto garantendo il rientro nell'Istituzione Scolastica qualora se ne ravvisi la impossibilità di erogazione dell'offerta formativa da parte dell'Ente di Formazione Professionale. Il coordinamento didattico dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in co-progettazione è in capo al Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale di Stato in raccordo con il Collegio dei Docenti.

3. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione degli allievi dei percorsi leFP in co-progettazione e procederanno a periodiche verifiche.

Particolare attenzione deve essere riservata all'assolvimento dell'obbligo di Istruzione da parte degli studenti a rischio, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza.

4. È obbligo dei gestori degli Enti di Formazione segnalare tempestivamente all'Istituzione Scolastica cui fanno capo i casi di abbandono dei suddetti percorsi.

5. Le Istituzioni Scolastiche e gli enti di Formazione, d'intesa, porranno in essere tutti gli opportuni atti e provvedimenti indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi formativi e della qualificazione degli allievi.

Le Istituzioni Scolastiche impegnate nei percorsi co-progettati certificheranno l'avvenuto adempimento dell'obbligo di Istruzione, mentre il rilascio della qualifica professionale sarà curato dal Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio.

8. Diritti degli allievi e degli esercenti la responsabilità genitoriale

1. Il Soggetto realizzatore dovrà puntualmente garantire agli allievi e alle famiglie un'informazione di qualità sui contenuti del corso, sull'orario, sui docenti e sullo stage / PCTO / alternanza simulata / rafforzata / apprendistato, dandone ampia ed esaustiva divulgazione.

2. Il Soggetto realizzatore è tenuto ad informare periodicamente la famiglia degli allievi minorenni, anche nel caso di malattia o di forza maggiore, circa il numero di assenze effettuate, monitorando i casi in cui l'allievo superi il limite massimo consentito per la validità dell'anno formativo. In tali casi dovrà attivare, di intesa con le famiglie, ogni azione utile per evitare che il giovane possa perdere la possibilità di essere ammesso all'annualità successiva o all'esame finale di Qualifica professionale.

3. Gli allievi/famiglie hanno diritto ad accedere ai risultati di scrutinio per l'ammissione alle annualità successive e agli esami finali al termine della terza annualità. Il Soggetto realizzatore ha l'obbligo di darne comunicazione ai singoli allievi nel rispetto della privacy.

4. Il Soggetto realizzatore è l'unico responsabile della correttezza e della conformità delle informazioni rese riferite alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie, in materia di istruzione e formazione professionale.

9. Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

1. L'Ufficio di riferimento è il Servizio II - Programmazione e Gestione Interventi di Istruzione e Obbligo scolastico - del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio della Regione Siciliana.
2. Dovrà essere presentata una domanda per ogni singola proposta formativa (corso). Nel caso di primo anno, potrà essere presentata una sola domanda.
3. Al fine della partecipazione all'Avviso, i Soggetti realizzatori dovranno predisporre l'istanza e i relativi allegati e trasmetterli a mezzo pec all'indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it e alla mail g.cuttitta@regione.sicilia.it a partire da giorno 01 Ottobre 2025 ed entro il 10 ottobre 2025.

L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

- Allegato 1 - Domanda di finanziamento;
- Allegato 2 - Formulario (completo di elenco allievi);
- Allegato 3 - Dichiarazione capacità formativa;
- Allegato 4 - Informativa privacy;
- Allegato 5 - Patto di integrità;
- Allegato 6- Istanza di autorizzazione all'avvio anticipato delle attività prima dell'ammissione al finanziamento;
- Documentazione allievi di cui all'art. 3.1;
- Intesa tra Istituzione scolastica e istituzione formativa per la co-progettazione del percorso formativo;
- Piano Offerta Formativa co-progettato con l'Istituto scolastico;
- Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto dell'Istituto scolastico.

10. Attività istruttoria

1. Il Servizio II Programmazione e Gestione Interventi di Istruzione e Obbligo scolastico, successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, provvederà all'istruttoria delle stesse. Saranno autorizzati i percorsi di leFP agli Enti di Formazione in co-progettazione, presentati entro il termine di scadenza e con le modalità sopra indicate, per i quali siano soddisfatti i requisiti previsti dalla presente Circolare.

Con riferimento alla sede di svolgimento del corso saranno considerati, in particolare, i seguenti elementi:

- regolarità dell'accreditamento della sede corsuale;
 - presenza di aule e spazi adeguati nella sede corsuale;
 - presenza di laboratori specifici per le Figure professionali richieste coerenti con i relativi indirizzi.
2. Ciascuna progettazione esecutiva sarà dichiarata **irricevibile** se:
 - non presentata entro i termini e secondo le modalità indicate all'art. 9 della Circolare
 - mancante di uno o più allegati previsti all'art. 9 della Circolare,
 3. Ciascuna progettazione esecutiva sarà dichiarata **inammissibile** se:
 - non corredata dall'Elenco degli allievi effettivamente iscritti completo di generalità e codice fiscale, Figura professionale (Profilo e indirizzo) della Qualifica professionale da conseguire, Enti/Scuole in subordine (Subordine 1 e Subordine 2) (controllare che nell'allegato siano riportati questi dati);
 - non corredata della **Domanda di iscrizione di tutti gli allievi**, con relativi **documenti** di cui all'articolo 3.1 della Circolare. In caso di assenza del documento d'identità di un allievo minorenni, è comunque obbligatorio, ai fini dell'ammissibilità, il codice fiscale dell'allievo (o Tessera sanitaria o altra documentazione attestante i dati anagrafici dell'allievo minorenni) al fine di consentire la verifica dei dati anagrafici dell'allievo;
 - non conforme per destinatari e requisiti di dimensione e composizione della classe secondo quanto previsto all' art. 4;
 - non riferita alla tipologia formativa di cui alle Linee guida regionali (e quindi non eleggibile);
 - non corredata dell'Intesa con l'Istituto Professionale Statale o, qualora autorizzato, con l'Ente di formazione che ha già completato la sperimentazione leFP, sottoscritta dal legale rappresentante delle parti (per il primo anno l'eventuale Intesa proposta con Enti di Formazione resta subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione);
 - non corredata dal Piano Offerta Formativa co-progettato con l'Istituto Professionale/Ente

sottoscritto dal Dirigente Scolastico dell'I.P.S. e dal Legale Rappresentante dell'Ente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

- non corredata dalle Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto dell'Istituto Professionale di Stato (o Ente);
- non riferita a sede corsuale in possesso di regolare accreditamento per la Macrotipologia A;
- non riferita a sede corsuale dotata di aule e spazi adeguati;
- non riferita a sede corsuale dotata di laboratori specifici per le Figure professionali richieste coerenti con i relativi indirizzi.

4. Come disciplinato dall'art.6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dagli Articoli 94-98 - Capo II del D.Lgs. n. 36/2023 e della L.R. n. 7/2019 eventuali carenze relative ad elementi formali delle proposte potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

5. L'Amministrazione potrà espletare controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno presentato l'istanza ed in caso di false dichiarazioni la stessa sarà valutata irrevocabilmente come non ammissibili.

6. L'Autorizzazione e l'ammissione a finanziamento dei corsi leFP sarà oggetto di Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio.

7. Per i corsi autorizzati, i legali rappresentanti degli Enti di Formazione, di intesa con le Scuole/Enti in co-progettazione, provvederanno a richiedere la vidimazione dei registri di classe presso i CPI competenti per territorio, prima dell'avvio delle attività corsuali.

8. L'avvio effettivo delle attività formative (primo giorno del corso) dovrà avvenire entro il termine improrogabile di 15 giorni dal provvedimento ammissione a finanziamento o dal provvedimento di autorizzazione.

9. Per i 2 e 3 ° anni, al fine di garantire continuità, Il soggetto realizzatore, nelle more dell'atto di ammissione a finanziamento può richiedere con istanza a firma del rappresentante legale, allegata alla Circolare, l'autorizzazione all'avvio delle attività corsuali, con la quale il soggetto stesso, dichiara di assumersi piena responsabilità nel caso di mancata concessione del finanziamento secondo quanto indicato nel Manuale delle procedure del PR FSE+ 2021/2027, e attestante l'assunzione di responsabilità nel caso di mancata concessione del finanziamento, sollevando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità. secondo il modulo in allegato alla presente Circolare (Allegato 7).

10. Al Soggetto realizzatore del progetto ammesso a finanziamento sarà richiesta la sottoscrizione di apposito Atto di adesione contenente la disciplina normativa per la gestione del progetto e la rendicontazione delle attività previste dallo stesso.

Nell'Atto di Adesione sono:

- disciplinate la gestione, la modalità di rendicontazione e quella di pagamento, compreso le tipologie di fideiussione e le modalità di rilascio delle stesse;
- normate le modalità di gestione sia delle variazioni in corso d'opera che del finanziamento ammesso;
- definiti i termini di completamento del progetto finanziato, evidenziate eventuali economie realizzate, con la indicazione di eventuali proroghe e/o varianti ammissibili;
- definiti i limiti e tempistiche per la presentazione delle relative richieste.

11. Il Soggetto realizzatore dovrà sottoscrivere l'Atto di adesione e trasmetterlo, attraverso il SI Sicilia FSE, unitamente alla documentazione prevista, secondo le indicazioni e le tempistiche indicate nel Vademecum vigente. Nei successivi 10 giorni dalla trasmissione dell'Atto di adesione dovrà essere trasmessa la dichiarazione di avvio attività, secondo la procedura prevista dal Vademecum.

12. Tutti gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati nel rispetto dei tempi e delle norme di attuazione previste dal Vademecum del PR FSE+ e di ogni altra disposizione derivante dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile, della presente Circolare nonché delle modalità indicate nelle relative proposte formative ammesse a finanziamento, degli obblighi previsti e di eventuali atti successivi emanati dall'Amministrazione competente.

13. La documentazione giustificativa sarà conservata presso gli Enti di formazione, nella qualità di Soggetti realizzatori, e messa a disposizione su richiesta dell'Amministrazione Regionale per qualsiasi verifica.

14. I corsi non avviati entro 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto di autorizzazione sul sito istituzionale del Dipartimento, che assume valore di notifica, sono revocati.

15. Entro il termine di 60 giorni dalla conclusione del corso (60 gg dall'ultimo giorno di attività formativa) dovrà essere presentata la rendicontazione finale dell'operazione unitamente ai giustificativi attestanti l'esito degli allievi (verbale di scrutinio finale con relativa comprovata comunicazione alle famiglie).

11. Risorse e importi massimi del finanziamento

In conformità con Regolamento delegato UE 2021/702 (All. IV per l'Italia), le operazioni di cui alla presente Circolare sono gestite attraverso l'applicazione dell'Unità di Costo Standard (UCS) nazionali previste, altresì, nelle Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) PNRR M5-C1-I 1.4 (3) approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 139 del 02/08/2022. I valori delle UCS adottate², ai fini della determinazione dell'importo massimo finanziabile, sono:

- Euro 76,8 ora/corso (fascia C);
- Euro 0,84 ora/allievo.

Tali parametri UCS comprendono tutti i costi che il Soggetto realizzatore è tenuto a sostenere per assicurare la corretta realizzazione dell'operazione finanziata, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni vigenti in materia. La sovvenzione massima relativa ad ogni percorso è determinata con riferimento ad una classe di massimo n. 27 allievi, secondo la seguente formula:

VOCE	TIPOLOGIA UCS	IMPORTO UCS
(A)	UCS ora/corso "Fascia C" * tot. ore corso	€ 76,80 * 1056 = € 81.100,80
(B)	(UCS ora/allievo * tot allievi effettivi) * tot ore effettiva presenza/allievo	€ 0,84 * 27 * 1056 = € 23.950,08
(C)	TOTALE COSTO MAX CORSO (A)+(B)	€ 105.050,88

11.1 Rideterminazione degli importi finanziati

1. Il costo complessivo del progetto, definito sulla base dei costi ammissibili di cui al precedente Articolo è suscettibile di riduzioni determinate applicando agli importi eventuali decurtazioni riportate nel Vademecum, ove applicabili. Le decurtazioni sono applicate ad ogni singolo corso, e secondo l'ordine riportato dal Vademecum.

Riduzione del numero degli allievi

1. Nel caso in cui il numero degli allievi **validi** (che hanno frequentato almeno il 75% del monte ore annuale del percorso) risulti inferiore al numero minimo stabilito nella Circolare, in coerenza con quanto previsto nel Vademecum FSE 2021-2027, è applicata una riduzione progressiva del valore dell'**UCS ora/corso** e conseguente rideterminazione del finanziamento. Con specifico riferimento ai percorsi riferiti al presente Avviso, saranno applicate le decurtazioni indicate nella tabella di seguito riportata:

Allievi validi	% riduzione UCS ora corso
Maggiore o uguale a 12	0%
11	4%
10	8%
9	15%
8	20%
7	25%
6	35%
5	45%
4	55%
3	65%
2	80%

²UCS dedicata a "Misure 2.A, 2.B, 4.A, 4.C e 7.1 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05M9OP001) e operazioni simili nell'ambito dei POR e PON FSE.

1	85%
0	100%

2. Alle sopraindicate ipotesi di decurtazioni del valore dell'UCS ora/corso, si aggiunge la rideterminazione del finanziamento per effetto della riduzione del numero di allievi con riferimento alla componente della quota finanziamento calcolata in applicazione dell'UCS ora/allievo ($\text{€ } 0,84 * \text{n. allievi} * \text{tot. ore effettiva presenza allievo}$).

3. Non è considerato abbandono la dimissione di un allievo per una grave patologia certificata (oltre alla eventuale disabilità già riconosciuta) ed intervenuta nel periodo di svolgimento dell'intervento formativo. In tali casi deve essere prodotta adeguata documentazione a supporto dei motivi dell'abbandono. A tutela delle legittime aspettative dei destinatari degli interventi, il Soggetto realizzatore è tenuto a completare il corso anche qualora il numero degli allievi frequentanti si riduca a una unità.

12. Modalità di erogazione del finanziamento a.f. 2025/2026

1. Considerato che le risorse finanziarie erogate con la presente Circolare rientrano nella categoria "Sovvenzioni" come previste dall'art. 53 del Regolamento (UE) n.2021/1060, i Soggetti realizzatori sono tenuti a dichiarare che quanto concesso e ricevuto dall'Amministrazione regionale copre, parzialmente o integralmente, i costi diretti ed indiretti sostenuti dal Soggetto realizzatore per la realizzazione del percorso formativo finanziato.

Le risorse finanziarie concesse vengono erogate da parte del Dipartimento dell'Istruzione, Università e del Diritto allo studio in favore del Soggetto realizzatore, per ogni singola annualità ammessa a finanziamento, secondo le seguenti modalità:

- anticipazione, pari al 70% del finanziamento concesso a seguito di:
 - presentazione idonea richiesta di anticipazione (cfr. Allegato al Vademecum RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE);
 - presentazione di idonea polizza/garanzia fideiussoria a favore del Dipartimento dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio, coerente con lo schema di polizza (cfr. Allegato al Vademecum SCHEMA POLIZZA FIDEIUSSORIA) di importo almeno pari a quello dell'anticipazione richiesta. La polizza/garanzia fideiussoria potrà essere svincolata solo dopo la conclusione della verifica con esito positivo da parte dell'Amministrazione e previa apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del diritto alla Studio;
 - avvio dell'attività corsuale del percorso finanziato (cfr. Allegato al Vademecum DICHIARAZIONE AVVIO ATTIVITA');
 - presenza sul Sistema informativo FSE 1420 delle DDR comprovanti l'avanzamento delle attività per una percentuale corrispondente alle erogazioni ricevute (anticipazioni – acconti) dall'Amministrazione regionale a valere sulla Circolare 20/2024;
Pertanto, l'erogazione dell'anticipazione a valere sul presente Avviso sarà subordinata alla verifica da parte dell'Amministrazione regionale che le DDR relative alla Circolare 20/2024, caricate sul sistema informativo Sicilia FSE dai Soggetti realizzatori, siano in stato "UMC" o "RENDICONTAZIONE".
- Saldo finale a conclusione delle attività fino al raggiungimento del costo pubblico ammissibile dell'operazione finanziata, dedotti gli importi già erogati, sulla base del rendiconto finale approvato a seguito di:
 - presentazione di domanda di rimborso finale di cui al vigente Vademecum per l'attuazione del PR FSE+ Sicilia;
 - presentazione idonea richiesta di saldo corrispondente alla somma risultante dalla Nota di revisione rilasciata dal Servizio rendicontazione del Dipartimento dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio a seguito dell'esame del Rendiconto finale presentato con la suddetta domanda di rimborso finale (cfr. Allegato al Vademecum DOMANDA DI RIMBORSO FINALE);

- dichiarazione avvenuta conclusione corso, verbale di ammissione alle annualità successive o all'esame e richiesta commissione per esami finali (per la III annualità).

13. Criteri di riconoscimento del contributo e modalità di attestazione delle attività

1. Le attività formative attuate nell'ambito del presente Avviso sono gestite attraverso l'applicazione delle UCS, come previsto all'art.11.
2. I parametri UCS riconosciuti, ricomprendono tutti i costi che il Soggetto realizzatore è tenuto a sostenere per assicurare la corretta realizzazione dell'operazione finanziata, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni vigenti in materia.
3. Il rendiconto delle spese sostenute o delle attività realizzate deve essere presentato secondo i termini e le modalità previste dal Vademecum PR FSE+ 21-27. Il mancato rispetto delle indicazioni previste è causa di decadenza dal contributo.
4. A conclusione dell'operazione, per la presentazione del rendiconto finale e Domanda di Rimborso finale deve essere utilizzato l'apposito modello (cfr. Allegato del Vademecum – DOMANDA DI RIMBORSO FINALE) ed il Soggetto realizzatore dovrà trasmettere i seguenti documenti:

- Scheda di rilevazione dello stato di attuazione del progetto (cfr. Allegato del Vademecum – SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO del Vademecum);
- Relazione dettagliata dell'attività realizzata che contiene i dati di dettaglio sull'avanzamento fisico e procedurale dell'operazione (cfr. Allegato del Vademecum – RELAZIONE ATTIVITÀ REALIZZATA UCS – DDR FINALE);
- Documentazione a supporto dell'attività realizzata e, in particolare:
 - Copie dei registri didattici, di Stage / PCTO / Alternanza rafforzata / Apprendistato e altri registri obbligatori, compresi i registri delle attività extracurricolari accessorie dichiarate in fase di progettazione;
 - Per il personale docente: contratto/lettera d'incarico/ordine di servizio; documento d'identità; dichiarazione a cura di ciascun docente, nella quale si indichi espressamente quali siano e che durata abbiano avuto le esperienze professionali e didattiche che contribuiscono a determinare rispettivamente la fascia professionale e la fascia didattica di riferimento, e che inoltre attestino la coerenza tra le competenze possedute e certificate e i moduli e le materie erogate nel periodo di riferimento, debitamente firmata dal docente ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., corredata da documento d'identità in corso di validità (cfr. Allegato del Vademecum – DICHIARAZIONE DOCENTI SULL'ESPERIENZA PROFESSIONALE E DIDATTICA);
 - Per i tutor formativi: copia del contratto/lettera d'incarico/ordine di servizio, timesheet mensile con indicazione delle ore svolte giornalmente e descrizione dettagliata e attinente al profilo delle attività svolte (nel caso dello stage aggiungere indicazione degli allievi assistiti) debitamente firmato da parte del tutor e del Rappresentante Legale (cfr. Allegato del Vademecum – TIMESHEET MENSILE);
 - Per i partecipanti: copia del documento d'identità in corso di validità e codice fiscale oltre eventuali certificati attestanti particolari condizioni;
 - Eventuali rinunce presentate dagli allievi ovvero idonea documentazione che giustifichi i motivi dell'abbandono non penalizzante.

- Richiesta rendicontazione (cfr. Allegato del Vademecum – RICHIESTA RENDICONTAZIONE del Vademecum);

Documentazione attestante l'attività complessivamente realizzata ai fini della rendicontazione finale e, in particolare:

- Convenzioni di Stage / PCTO / Alternanza rafforzata / Protocolli Apprendistato debitamente sottoscritti, con allegati Progetti/Piani Formativi individuali;
- Materiale didattico utilizzato;
- Verbali di scrutinio per l'ammissione all'annualità successiva o verbale di ammissione agli esami e richiesta commissione per esami finali, per la terza annualità;
- Materiale pubblicitario prodotto;
- ulteriori documenti richiesti dall'Amministrazione regionale con specifiche comunicazioni.

5. Il finanziamento definito dall'UCS comprende tutti i costi che il Soggetto realizzatore è tenuto a sostenere per assicurare la corretta realizzazione dell'operazione finanziata, compreso lo svolgimento dell'esame finale, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni vigenti in materia.

6. Ai fini del riconoscimento delle attività e della determinazione del contributo finanziario (sovvenzione), si precisa quanto segue:

- ciascun percorso dovrà essere progettato con un numero minimo di iscritti coerente con quanto previsto dalla presente Circolare;
- la componente UCS ora-allievo, a conclusione del percorso, è riconosciuta in relazione al numero effettivo di allievi validi (che hanno frequentato il percorso per un numero di ore pari ad almeno il 75% della monte-ore annuale, ossia almeno 75% di 1056 ore) verificabile dai registri didattici e in sede di scrutinio finale (a tal fine sono fatte salve le deroghe alla frequenza per motivazioni debitamente giustificate documentate/o certificate oggetto di valutazione in sede di scrutinio da parte dell'organo collegiale interno competente, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente del sistema istruzione) in funzione della frequenza effettiva.

7. Non sono riconosciuti ulteriori costi a fronte della realizzazione dell'operazione.

8. Salvo quanto diversamente disposto dalla Circolare, si rimanda al Vademecum vigente per quanto riguarda i vincoli e le modalità di rendicontazione di tali costi.

14. Clausola di salvaguardia

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso, prima dell'apertura delle finestre previste per la presentazione delle progettazioni esecutive dei percorsi formativi inseriti nel Catalogo, qualora ne ravvisasse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti che hanno presentato istanza di iscrizione al Catalogo possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Siciliana.

2. La presentazione dell'istanza, di cui al precedente Articolo 9, comporta l'accettazione di tutte le disposizioni della presente Circolare.

15. Foro competente

1. Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di Palermo.

16. Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla Circolare si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni del programma di riferimento settoriale.

17. Condizioni di tutela della privacy

1. Tutti i dati forniti dal Soggetto che ha presentato proposta progettuale nell'ambito della presente procedura, verranno trattati nel rispetto del Reg. (UE) n. 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- registrare i dati relativi ai soggetti che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;
- realizzare attività di istruttoria e valutazione delle istanze pervenute;
- realizzare attività di verifica e controllo previste dalla normativa vigente in materia;
- inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione regionale;
- realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione dei destinatari sui servizi offerti o richiesti.

3. Tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dalla presente Circolare sono tenuti a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione del progetto finanziato con dalla presente Circolare, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili.

4. In merito alla tutela della privacy si rinvia all'apposita informativa ed al modello di autorizzazione al

trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 4 della presente Circolare.

18. Allegati

1. Costituiscono parte integrante della Circolare i seguenti allegati/modelli:

- Allegato 1 - Domanda di finanziamento;
- Allegato 2 - Formulario (completo di elenco allievi);
- Allegato 3 - Dichiarazione capacità formativa;
- Allegato 4 - Informativa privacy;
- Allegato 5 - Patto di integrità;
- Allegato 6 - Istanza di autorizzazione all'avvio anticipato delle attività prima dell'ammissione al finanziamento.
- Nota prot. 29345 del 16/09/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2
Giovanna Cuttitta

IL DIRIGENTE GENERALE
Vincenzo Cusumano

